

Allegato "I" delib. n. 118 del 14/12/16

Regolamento

IL SEGRETARIO GENERALE
Luigi Boffrini 13

15

2 Regolamento

Premesso

- che la "InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni" (in appresso "Società Consortile") ha il compito di approntare, organizzare e gestire nell'interesse e per conto delle Camere di Commercio e con criteri di economicità gestionale, un sistema informatico nazionale in grado di trattare e distribuire in tempo reale, anche a soggetti terzi, atti, documenti e informazioni che la legge dispone siano oggetto di pubblicità legale o pubblicità notizia o che comunque scaturiscano da registri, albi, ruoli, elenchi e repertori tenuti dalle Camere di Commercio;
- che InfoCamere, avvalendosi del proprio apparato informatico, può inoltre provvedere a favore dei propri soci allo svolgimento di attività di gestione e di elaborazione dati, di consulenza e di assistenza informatica, nonché di fornitura di prodotti e servizi anche informatici e di collegamento telematico miranti ad ottimizzare l'efficienza funzionale del sistema;
- che l'articolo 28 dello Statuto prevede che, con apposito regolamento approvato dall'Assemblea, siano definite le condizioni generali di fornitura dei servizi da parte della Società, i criteri per la determinazione dei contributi obbligatori e dei contributi per i servizi facoltativi, nonché i criteri per la determinazione delle tariffe da applicare agli utenti;

tutto ciò premesso si conviene:

Articolo 1

(Oggetto)

Il presente atto regola le modalità e i termini per la gestione, da parte della Società Consortile e per conto dei Soci consorziati, del sistema informatico nazionale di cui all'art.4 dello Statuto.

In particolare, all'interno dell'atto, sono individuati i servizi obbligatori affidati da ciascun Consorziato ad InfoCamere, nonché i servizi che ciascun Consorziato può facoltativamente richiedere ad InfoCamere stessa.

Articolo 2

(Servizi Consortili obbligatori)

Tutti i Soci consorziati attraverso la Società Consortile si assicurano i seguenti servizi:

1. la realizzazione e messa a disposizione dei sistemi e delle procedure informatiche per la predisposizione, tenuta, conservazione e gestione del Registro delle Imprese e del Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.), ai sensi degli artt.1 e 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, tali da assicurare completezza ed organicità di pubblicità per tutte le imprese soggette ad iscrizione, garantendo la tempestività dell'informazione su tutto il territorio nazionale;
2. la realizzazione e messa a disposizione dei sistemi e delle procedure informatiche per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro informatico dei protesti, ai sensi dell'art.3bis della legge 15 novembre 1995, n.480, con modalità tali da assicurare completezza, organicità e tempestività dell'informazione su tutto il territorio nazionale;
3. la realizzazione e messa a disposizione dei sistemi e delle procedure informatiche per il deposito di domande ed istanze inerenti ai brevetti per invenzioni industriali e modelli di utilità

IL SEGRETARIO GENERALE
Luigi Goldrin

14

16

- ed alla registrazione di disegni e modelli industriali e di marchi di impresa, ai sensi dei decreti del ministero delle attività produttive 10 aprile 2006 e 24 ottobre 2008;
4. la realizzazione e messa a disposizione dei sistemi e delle procedure informatiche per l'elaborazione e l'erogazione, a chiunque ne faccia richiesta, dei dati e dei documenti oggetto di pubblicità legale o pubblicità notizia, presenti in registri, albi, elenchi e ruoli la cui gestione informatica è affidata dai Consorziati alla Società Consortile;
 5. la messa a disposizione e gestione di un'unica rete telematica nazionale atta a collegare il centro elaborazione dati della Società Consortile con tutte le sedi principali dei Soci Consorziati, al fine di consentire la fruizione e l'erogazione di servizi informatici e l'accesso al servizio di connettività e di posta elettronica;
 6. la predisposizione e messa a disposizione delle procedure informatiche per il pagamento del diritto annuale, dei diritti di segreteria e dell'imposta di bollo dovute ai Soci consorziati, eventualmente provvedendo per conto di questi ultimi all'incasso delle relative somme;
 7. la messa a disposizione, in modalità on line, dei servizi di pagamento di cui al punto 3) all'allegato della direttiva comunitaria 2007/64/CE esclusivamente per la fruizione dei servizi telematici affidati alla società consortile;
 8. la predisposizione delle procedure informatiche per la trasmissione da parte delle Camere di Commercio all'Amministrazione Finanziaria, agli Enti Previdenziali ed altre Pubbliche Amministrazioni di atti e comunicazioni pervenuti al Registro delle Imprese e relativi ad adempimenti di competenza di tali Amministrazioni;
 9. la realizzazione, nei limiti di efficacia della legge 25 gennaio 1994, n.70 e successive modifiche ed integrazioni, delle procedure informatiche per la raccolta delle dichiarazioni relative al modello unico di dichiarazione ambientale (MUDA) in una banca dati nazionale, per la raccolta statistica dei dati acquisiti sulla base del MUDA, nonché per l'aggiornamento con i dati provenienti dai controlli effettuati da parte degli organi competenti;
 10. la predisposizione, in qualità di gestore del sistema informativo delle Camere di Commercio di cui al decreto del ministero delle attività produttive del 23 giugno 2005, degli strumenti elettronici e telematici necessari alla emissione, rilascio e gestione delle carte tachigrafiche in conformità con la normativa vigente;
 11. la realizzazione e messa a disposizione dei sistemi e delle procedure informatiche per l'espletamento delle attività di competenza dei Soci ai sensi dell'art.38 del decreto legge 25 giugno 2008 n.112, convertito in legge 6 agosto 2008, n.133, e delle relative disposizioni attuative;
 12. la realizzazione e messa a disposizione dei sistemi e delle procedure informatiche per la gestione del punto di accesso al dominio giustizia, ai sensi del decreto ministeriale 21 febbraio 2011, n.44 e relative disposizioni attuative.

Nell'ambito dei servizi di cui al presente articolo, sono da considerare pubblici essenziali, ai sensi della legge 12 giugno 1990 n. 146 e successive modifiche ed integrazioni, quelli strumentali alle attività delle Camere di Commercio consorziate per le quali i vigenti contratti collettivi di lavoro del personale stabiliscano la garanzia delle prestazioni indispensabili.

Articolo 3 (Servizi Consortili Facoltativi)

La Società Consortile può prestare su richiesta dei Soci consorziati ulteriori servizi standardizzati. In particolare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la Società Consortile può provvedere in favore dei Soci:

- a) all'acquisto e messa a disposizione dei Consorziati degli strumenti informatici e dei servizi di assistenza telefonica funzionali all'interazione dei soggetti interessati con gli uffici ed i registri informatici camerali;

- b) all'acquisto, locazione o leasing, di apparecchi hardware e di componenti software, nonché ad assicurare, anche per il tramite di terzi, servizi di manutenzione delle apparecchiature ed impianti informatici con l'obiettivo di ottenere le migliori condizioni economiche in relazione ai quantitativi acquistati;
- c) ad attivare comunque le procedure ad evidenza pubblica previste dalla normativa vigente per l'approvvigionamento di ulteriori beni e servizi strumentali al perseguimento delle finalità istituzionali delle Camere di Commercio, anche con l'obiettivo di ottenere le migliori condizioni in relazione ai quantitativi acquistati;
- d) a collegare il centro elaborazione dati della Società Consortile con le sedi secondarie delle Camere di Commercio e con le sedi degli altri organismi costituenti il sistema camerale, al fine di consentire la fruizione e l'erogazione di servizi informatici e l'accesso al servizio di connettività e di posta elettronica;
- e) a mettere a disposizione le procedure informatiche occorrenti per l'iscrizione, la gestione e la consultazione dei registri, albi, ruoli e repertori, non indicati nel precedente art.2, tenuti o gestiti dalle Camere di Commercio;
- f) a mettere a disposizione le procedure informatiche per la tenuta della contabilità, per la pianificazione ed il controllo di gestione, per la gestione del ciclo di spesa e di investimento e per l'amministrazione e gestione del personale dei Soci Consorziati;
- g) a realizzare servizi ed infrastrutture informatiche e telematiche per supportare le Camere di Commercio nella predisposizione e gestione di osservatori dell'economia (locale, regionale e nazionale) e nella diffusione di informazioni economiche;
- h) a realizzare servizi ed infrastrutture informatiche e telematiche per la promozione dell'innovazione e del trasferimento tecnologico per le imprese;
- i) a realizzare le procedure informatiche per l'erogazione di servizi di conciliazione ed arbitrato per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori e utenti;
- j) a realizzare le procedure informatiche relative alla vigilanza e controllo sui prodotti e per la metrologia legale e rilascio dei certificati di origine delle merci;
- k) a predisporre e gestire le procedure informatiche tese a favorire lo svolgimento da parte delle Camere di Commercio dei propri compiti istituzionali in conformità alle normative vigenti ed alle disposizioni impartite dal Ministero dello Sviluppo Economico.

La Società Consortile, inoltre, può provvedere, dietro richiesta specifica di un Consorziato, a tutte le ulteriori attività compatibili con il proprio oggetto sociale.

In particolare, la Società Consortile opera, su richiesta di Unioncamere, ai sensi delle disposizioni vigenti quale struttura preposta al servizio di rilascio e gestione informatica dei codici "LEI" ("Legal Entity Identifier") in qualità di "LOU" ("Local Operating Unit") per l'Italia.

Articolo 4

(Determinazione dei contributi per i servizi facoltativi)

Il Consiglio di Amministrazione provvede con delibera alla determinazione dei contributi per i servizi facoltativi standardizzati in base ai costi di produzione e di erogazione dei servizi medesimi. La determinazione del contributo a carico di un Consorziato per l'esecuzione di specifiche attività a richiesta, ai sensi del penultimo capoverso dell'art.3, sarà effettuata di volta in volta dalla Società Consortile in funzione della prestazione da eseguire.

Articolo 5

(Determinazione contributi obbligatori)

IL SEGRETARIO GENERALE
Luigi Goldrin

Ciascun Consorziato è tenuto, ai sensi dell'art.28 dello Statuto, a versare i contributi obbligatori necessari all'esistenza, al funzionamento ed allo svolgimento delle attività istituzionali della Società Consortile.

La determinazione dei contributi obbligatori di competenza di ciascun consorziato è effettuata in proporzione ai diritti di segreteria incassati nell'anno precedente da ciascun Socio Consorziato.

La determinazione dei contributi obbligatori di competenza dei soci consorziati che non incassano i diritti di segreteria, è effettuata in quota fissa pari ad € 2.000 (Euro duemila/00) per le Unioni Regionali ed € 15.000 (Euro quindicimila/00) per l'Unione Nazionale.

L'Assemblea, ogni anno, su proposta del Consiglio di Amministrazione:

- determina la misura del contributo obbligatorio per l'anno successivo, nel rispetto di criteri idonei a salvaguardare l'equilibrio economico-finanziario della Società Consortile;
- può rideterminare l'importo del contributo obbligatorio per l'anno in corso, tenuto conto delle necessità aziendali.

Articolo 6

(Collegamenti di terzi e criteri di determinazione delle tariffe)

La Società Consortile provvede, nell'interesse e per conto delle Camere di Commercio, ai sensi degli artt.1 e 2 del presente regolamento:

- a consentire, a chiunque ne faccia richiesta, il collegamento telematico con i registri, albi, elenchi e ruoli affidati alla Società Consortile, garantendo la consultazione e l'interazione con i medesimi ai sensi della normativa vigente ed il rilascio di atti e di elaborazioni;
- a stipulare appositi accordi con imprese, associazioni ed ordini professionali per il collegamento telematico con i predetti registri, albi, elenchi e ruoli, al fine di consentire la diffusione ed il riutilizzo dei dati contenuti negli stessi;
- consentire alle imprese iscritte nel registro delle imprese, che ne facciano richiesta, l'accesso telematico al dominio giustizia ai sensi della normativa legislativa e regolamentare vigente.

Ai collegamenti operati ai sensi del presente articolo si applicano:

- i diritti di segreteria dovuti alle Camere di Commercio, secondo le disposizioni di legge vigenti;
- le condizioni e le tariffe deliberate dal Consiglio di Amministrazione, al fine di garantire la copertura dei costi di erogazione del servizio, nonché delle spese necessarie per il funzionamento e lo sviluppo del sistema informatico delle Camere di Commercio.

Articolo 7

(Disponibilità del Sistema informatico e livelli di servizio)

La Società Consortile garantisce la disponibilità dei Sistemi informativi di cui agli artt.1 e 2 secondo il seguente orario:

- dal lunedì al sabato (festivi infrasettimanali compresi) dalle ore 8,00 alle 21,00;
- la domenica dalle ore 8,00 alle 14,00.

In caso di necessità di sospensione del Sistema informatico, la Società, qualora possibile, ne darà preavviso ai Soci Consorziati.

La Società Consortile, inoltre, garantisce il rispetto dei livelli di servizio fissati dall'Assemblea nell'ambito del documento "piano annuale delle attività".

Articolo 8

(Sicurezza e trattamento dei dati personali)

La Società Consortile, nell'ambito dei servizi resi in base al presente Regolamento, sarà nominata, ai sensi dell'art. 29 del d.l.vo n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, Responsabile dei trattamenti di dati personali affidati alla medesima dai soci. In tale veste essa è tenuta ad adottare

tutte le misure di sicurezza che, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, siano idonee a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

I singoli soci potranno in ogni momento integrare, per iscritto, la nomina di cui al presente articolo con istruzioni ed indicazioni aggiuntive.

La Società Consortile provvede ad effettuare il salvataggio degli archivi e procedure camerali, a conservarli con le opportune cautele per garantire il loro utilizzo ed a garantire le procedure di ripristino presso un sito alternativo.

Articolo 9

(Responsabilità della Società Consortile)

La Società Consortile garantisce la disponibilità dei sistemi informativi ed il rispetto dei livelli di servizio indicati nel precedente art.7.

La Società, in forza della propria natura Consortile, non presta alcuna garanzia ed obbligazione al di fuori di quanto previsto dal presente Regolamento.

Articolo 10

(Responsabilità dei Soci consorziati)

Ogni Socio consorziato, nell'usufruire dei servizi offerti dalla Società Consortile, si impegna ed è responsabile della corretta utilizzazione degli impianti.

Gli eventuali danni provocati dalla mancata predisposizione da parte dei Soci delle precauzioni utili al corretto funzionamento delle apparecchiature hardware e software del sistema informatico, resteranno a carico dei Soci stessi.

Articolo 11

(Congruità tecnico-economica dei servizi)

La Società Consortile, avvalendosi di un soggetto terzo qualificato, attiverà biennialmente un'analisi dei costi dei servizi offerti e dei relativi livelli di servizio attraverso una comparazione degli stessi con analoghi servizi offerti da operatori confrontabili.

Dei risultati dell'analisi verrà data informativa all'Assemblea dei Soci.

Articolo 12

(Clausola compromissoria)

Per qualsiasi controversia che potesse insorgere tra i Soci Consorziati o tra i Soci Consorziati e la Società Consortile relativa all'interpretazione, applicazione e validità del presente Regolamento, troverà applicazione la clausola arbitrale prevista dall'art. 33 dello Statuto.

IL SEGRETARIO GENERALE
Luigi Boldrin